

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 104/CSA– RIUNIONE DEL 15 MARZO 2018

I^o COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti;
Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1^o.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, e per l'effetto omologava il risultato di 2-0 conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Taranto F.C. 1927 / U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, valevole per la quinta giornata del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D - 2017/2018 – Girone H, condannando la reclamante alla refusione delle spese processuali in favore della reclamata Taranto F.C. 1929 s.r.l..

Avverso tale decisione la società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo proponeva reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l'irregolarità della posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, nonché dei calciatori Galdean Mariano e Li Gotti Francesco, tutti schierati dalla società resistente durante la partita Taranto F.C. 1927/U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, e chiedendo, ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.G.S., la decretazione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in proprio favore.

In subordine, chiedeva la riforma della decisione emessa dal Giudice Sportivo nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese.

Nello specifico la reclamante eccepiva l'irregolarità del tesseramento da parte della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. del calciatore Scoppetta Salvatore per violazione dell'art. 116 NOIF.

Per quanto concerne la posizione dei calciatori Galdean Mariano e Li Gotti Francesco, invece, la reclamante eccepiva l'irregolarità dei tesseramenti, poiché sottoscritti, rispettivamente in data 24.08.2017 ed in data 18.09.2017, dal Presidente del Taranto F.C. 1927, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies CGS, a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi due e giorni venti.

Si costituiva la reclamata Taranto F.C. 1927 S.r.l. rilevando l'inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S.D. Tavoliere San Severo per violazione del divieto di *ius novum*, nonché la sua infondatezza. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo; in subordine per il rigetto dell'avversa domanda.

In data 30.11.2017, questa Corte, letti gli atti del procedimento, disponeva la trasmissione degli atti del presente giudizio al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – affinché si pronunciasse sulla regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

Con Com. Uff. n.13/2018/TFN, il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti si pronunciava sulla questione rimessa, deducendo la regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore.

Pertanto, tenuto conto delle determinazioni assunte dal Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti in ordine al tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore da parte della società Taranto F.C. 1927, il reclamo proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo è da ritenersi infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Preliminarmente va ribadita la regolarità del tesseramento dei calciatori Galdean Mariano e di Li Gotti Francesco, essendo stati i loro contratti sottoscritti dal Vicepresidente del Taranto F.C. 1927, sig. Bongiovanni Antonio, delegato alla firma al pari del Presidente, sig.ra Zelatore Elisabetta, nei cui

confronti era stata irrogata, ex art. 32 sexies CGS, a partire dal 18.08.2017 la sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 20.

Per quanto attiene alla posizione del calciatore Scoppetta Salvatore, la reclamante eccepiva l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 116 NOIF, sostenendo che lo stesso, almeno fino al 10.07.2017, sarebbe stato legato alla società Sicula Leonzio, società che all'esito della stagione sportiva 2016/2017 aveva ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C.

Come si è detto, sulla interpretazione dell'art. 116 NOIF si è pronunciata, nel corso della riunione tenutasi in data 25.11.2002, la Corte Federale secondo cui *“L'art. 116 NOIF prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C 2 hanno diritto di stipulare dal 1 al 10 luglio il contratto da “professionista” con i calciatori “non professionisti. Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può chiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116”* - comunicato ufficiale n. 6/Cf 2002-2003.

Orbene, il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti con Com. Uff. 13/2018 TFN, pronunciandosi sulla interpretazione dell'art. 116 NOIF, ha osservato che nessun obbligo può ritenersi sussistente in capo alle società neopromosse dal Campionato di Serie D a quello di Serie C, di stipulare con i propri calciatori – tesserati nel corso della precedente stagione sportiva con contratto da “non professionista” – dal 1 al 10 luglio, un contratto “da professionista”.

Pertanto, non può ritenersi che i calciatori tesserati nel corso della precedente stagione sportiva con contratto da “non professionista” siano legalmente vincolati, fino al 10 luglio, alle società che abbiano ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C2.

La norma, infatti, attribuisce a costoro la facoltà, e non l'obbligo, di attendere entro la data del 10 luglio l'eventuale rinnovo del contratto “da professionista” da parte della società di appartenenza.

Nulla osta che gli stessi calciatori, al termine della stagione sportiva, siglino accordi nuovi con società diverse, ancor prima della scadenza del 10 luglio, dovendosi il loro contratto “da non professionista” intendersi risolto per effetto della maturata promozione.

Non residua quindi alcun dubbio circa la regolarità del tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore, a far data dal 04.07.2017, da parte della reclamata Taranto F.C. 1929 S.r.l..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo di San Severo (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla ricorrente seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018) *per avere un proprio sostenitore, così individuato perché indossante una felpa con i colori sociali, al termine del primo tempo, dopo aver scavalcato la recinzione ed essere entrato sul terreno di gioco, colpito con un pugno la nuca di un calciatore della squadra avversaria. Il suddetto, a fine gara, rientrava sul terreno di gioco scavalcando la recinzione, si avvicinava all'allenatore della squadra avversaria e lo colpiva con un violento calcio alla fronte che determinava allo stesso una escoriazione sanguinolenta accompagnata da tumefazione; per avere, inoltre, propri sostenitori posizionati in tribuna al 48° del secondo tempo, lanciato n. 3 pietre della dimensione di 5 cm che finivano a due metri da un A.A senza colpirlo.*

La Società ricorrente ritiene il provvedimento impugnato privo di ogni certezza in ordine all'identificazione dei soggetti, sia per quanto riguarda l'identità che all'appartenenza all'una o all'altra tifoseria e pertanto all'imputabilità della condotta degli stessi alla ricorrente, sia in ordine alla persona estranea introdottasi nel terreno di gioco sia in ordine al lancio delle tre pietre.

A sostegno di ciò la ricorrente evidenzia, per quanto riguarda la persona estranea che si è introdotta nel campo di gioco, la differenza del colore sociale della Società ricorrente rispetto a quelli presenti nella felpa da questa indossata e, per quanto riguarda i responsabili del lancio delle pietre, la

manca di elementi, nel rapporto di gara, idonei per poter attribuire alla Società ricorrente una responsabilità oggettiva dei fatti.

Per quanto sopra esposto la Società reclamante chiede la revoca dell'ammenda irrogata e, in via subordinata, la riduzione della stessa all'importo minimo di € 500,00 o altro importo da ritenere congruo.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che l'appello può essere accolto.

Non essendo possibile infatti, considerato quanto riportato nel referto arbitrale, determinare l'appartenenza dei responsabili delle condotte alla tifoseria della Società ricorrente, non è possibile, di conseguenza, attribuire alla Società stessa la responsabilità oggettiva dei fatti.

La Corte, ad ogni modo, è dell'avviso che gli atti riguardanti l'accaduto vengano trasmessi alla Procura Federale per gli esami di competenza.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli) e annulla la sanzione inflitta.

La C.S.A., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'analisi e le valutazioni di competenza sui fatti accaduti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ESPOSITO GERARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

La società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al sig. Esposito Gerardo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018) *per aver rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di Gara, sia alla notifica del provvedimento disciplinare che al termine della gara, sostava indebitamente nel recito di gioco reiterando le espressioni irrispettose.*

La Società ricorrente chiede di considerare le espressioni rivolte dall'Esposito al Direttore di gara non finalizzate a ledere il prestigio e l'onorabilità bensì una forma irrispettosa di giudizio del suo operato, spinte da sconforto sportivo per l'inferiorità numerica e, successivamente, per il risultato sfavorevole conseguito.

A sostegno di ciò chiede che venga confrontato il presente ricorso con precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ricorrente chiede una riduzione della squalifica al minimo di 2 (due) giornate o, in subordine, a 3 (tre) giornate effettive.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che l'appello può essere parzialmente accolto.

La condotta del Signor Esposito difatti, pur meritevole di sanzione, non può essere qualificabile come offensiva nei confronti dell'onore e decoro dell'arbitro bensì irrispettosa e, tenendo conto del contesto, caratterizzata dal momento di concitazione agonistica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORTICI 1906 A.R.L./EBOLITANA CALCIO 1925 DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto all'A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 un'ammenda di € 1.800,00 e la sanzione della diffida *“per avere propri tesserati nel corso dell'intervallo partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria, nell'area degli spogliatoi, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Inoltre, la società ritardava il rientro in campo per la disputa del II tempo”.*

La deliberazione oggetto di reclamo si fonda sulla relazione dell'arbitro, sig. Luca Zucchetti di Foligno, il quale nel supplemento di rapporto ha accertato di aver visto, durante il rientro negli

spogliato al termine del I tempo, nella zona antistante agli stessi, uno *steward* della società ospitante (il Portici 1906 A.R.L.) “*colpire brutalmente con un pugno il dirigente accompagnatore Taglianetti Ramon della società Ebolitana. Lo stesso, sanguinante dal sopracciglio destro, reagiva colpendo con un violento pugno al volto altro steward collega del precedente aggressore, facendosi spazio tra i suoi calciatori e collaboratori che tentavano invano di fermarlo*”. Ne è scaturita una rissa, che soltanto i Carabinieri sono stati in grado di sedare.

In seguito all'accaduto “*la società ospite non voleva far tornare sul terreno di gioco i suoi calciatori a causa dell'aggressione in segno di protesta*”, facendo in tal modo durare l'intervallo 20 minuti.

Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo l'A.S.D. Ebolitana Calcio 1925, la quale ha chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria o, in subordine, la sua rideterminazione in una misura minore, con eliminazione della diffida, invocando come circostanza attenuante la provocazione subita dal dirigente Taglianetti ad opera di uno *steward* della società ospitante, che, stando al supplemento di referto arbitrale, avrebbe dato il via alla rissa colpendolo alle spalle con un pugno. Peraltro, insiste la difesa della reclamante, la reazione del dirigente, “*frutto di sentimento di difesa istintivo*”, è stata punita dal giudice sportivo con quattro giornate di squalifica e risulterebbero, quindi, ultronee la diffida e la sanzione pecuniaria di € 1.800 a carico della società.

Il reclamo è parzialmente fondato e va, quindi, parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La condotta, che occupa la cognizione di questa Corte, è qualificabile come “condotta violenta”, la quale consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale è sicuramente la condotta del dirigente della società reclamante.

Tuttavia, l'art. 19 C.G.S. fissa soltanto i minimi edittali, consentendo al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l'effetto, aumentare o ridurre le sanzioni previste dalla norma.

Si discute sul valore attenuante dell'eventuale provocazione, che è circostanza rilevante nel caso di specie. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno escluso la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre in altre hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Nel caso all'attenzione della Corte si ravvisa certamente l'attenuante della provocazione, in quanto, come emerge dalla ricostruzione in fatto, senza il pugno dello *steward* del Portici 1906 A.R.L. non vi sarebbe stata la reazione del Taglianetti e nemmeno la conseguente rissa.

La cornice fattuale in cui si iscrive il gesto *de quo* e la presenza della predetta attenuante consentono, pertanto, di annullare la diffida irrogata nei confronti dell'A.S.D. Ebolitana Calcio 1925.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 di Eboli (Salerno), annulla la diffida, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. HOUENOU CARLO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018, la reclamante avversava la decisione suindicata, invocandone la riduzione a 2 giornate della sanzione inflitta.

All'udienza, alcuno compariva per la reclamante.

Il gravame è inammissibile, in quanto fatto pervenire oltre i 7 gg previsti dall'art. 36 bis, comma 2, CGS, termine perentorio fra l'altro richiamato espressamente anche nella nota di trasmissione del 2.3.2018 da parte di questa Corte degli atti di cui la reclamante aveva richiesto l'ostensione.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SALAMONE MARIO RICCARDO SEGUITO GARA BEA SPORT C5/REAL FUTSAL ARZIGNANO DEL 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018, la reclamante avversava la decisione suindicata, invocandone la riduzione a 2 giornate della sanzione inflitta.

All'udienza, alcuno compariva per la reclamante.

Il gravame è inammissibile, in quanto fatto pervenire oltre i 7 gg previsti dall'art. 36 bis, comma 2, C.G.S., termine perentorio fra l'altro richiamato espressamente anche nella nota di trasmissione del 2.3.2018 da parte di questa Corte degli atti di cui la reclamante aveva richiesto l'ostensione.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LOCRI/LICATA DEL 28.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 221 del 01.03.2018)

Con atto, spedito in data 2.3.2018, la Società A.C. Locri ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 221 del 1.3.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia Dilettanti Locri/Licata, disputatasi in data 28.2.2018, era stata irrogata la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare – campo neutro – porte chiuse ed all'ammenda di € 2.000,00, a carico della predetta Società, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società A.C. Locri faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione del gravissimo comportamento posto in essere dai sostenitori della società A.C. Locri, consistito, tra l'altro, nel lancio, all'indirizzo dei calciatori della squadra ospite, di numerosi oggetti contundenti, uno dei quali colpiva un calciatore avversario che, fortunatamente, non riportava serie conseguenze.

A ciò, si aggiunga che particolarmente riprovevole è quanto accaduto al termine della gara quando due soggetti addetti alla sicurezza e che, quindi, svolgevano chiaramente una attività

riconducibile alla Società ricorrente (come emerge chiaramente dal rapporto dei commissari di campo), hanno aggredito i calciatori della Società Licata, colpendoli con calci e pugni; condotta che avrebbe potuto determinare gravi conseguenze fisiche per i soggetti aggrediti se non fossero intervenute, tempestivamente, le Forze dell'Ordine.

Trattasi, all'evidenza, di comportamenti, la cui gravità merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Locri 1909 di Locri (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CALCIATORE BOLDRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA S. NICOLO/L'AQUILA DEL 03.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

Con mail, spedita in data 8.3.2018, la Società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara S. Nicolò/L'Aquila, disputatasi in data 3.3.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Boldrini Michele, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

La sanzione di una giornata di squalifica è stata irrogata perché il calciatore, per quanto riferito dall'Assistente Arbitrale, ha tenuto, a fine gara, un atteggiamento irrispettoso e scherniva con gesti e parole il pubblico locale.

Occorre, in primo luogo, valutare l'ammissibilità del ricorso.

Al proposito, questa Corte non ignora che l'art. 36 *bis*, comma 8, prevede, tra l'altro, che *"Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova"*; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo, all'evidenza, un ricorso proposto in via ordinaria e non d'urgenza (cfr. decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 126/CSA- riunione del 5.5.2017).

Passando al merito, osserva la Corte che il comportamento imputato al calciatore risulta generico e non indica le puntuali modalità, asseritamente irrispettose, dallo stesso poste in essere, per cui, già tali rilievi, consentono di accogliere il gravame avanzato ed oggetto del presente scrutinio.

Non solo.

L'indicato comportamento, inoltre, si è svolto al termine della gara e non sembra avere provocato alcuna reazione da parte della squadra avversaria (cfr. la decisione di questa Corte in termini di cui al Com. Uff. n. 139CSA- riunione del 18.5.2017, resa su un ricorso proposto sempre dalla Società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. e relativo ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che occupa).

La C.S.A., accoglie il ricorso del calciatore Boldrini Michele e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018 la società A.S.D. Acireale avversava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018 con

la quale, seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.2.2018, infliggeva la sanzione della ammenda, di € 1.800,00, per:

1) indebita presenza a bordo campo di persona non identificata, fatta allontanare dall'arbitro; 2) le espressioni ingiuriose e offensive rivolte al termine della gara da alcuni dirigenti della reclamante, che seguivano il direttore di gara fin dentro gli spogliatoi;

3) le espressioni ingiuriose e minacciose rivolte ad un assistente arbitrale durante il rientro negli spogliatoi da persone non autorizzate né identificate ma chiaramente riconducibili alla reclamante.

La reclamante, invocava la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il gravame è parzialmente fondato. In rapporto all'entità dei fatti e al loro svolgersi - nella confusa fase di rientro negli spogliatoi al termine della gara - dal punto di vista materiale, la Corte ritiene infatti appropriato ridurre la sanzione inflitta ad € 1.500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COCIMANO SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018 la società A.S.D. Acireale avversava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018 con la quale, seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.2.2018, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al tesserato Salvatore Cocimano, per aver, a gioco fermo, appoggiato le mani sul volto di un calciatore avversario, spingendolo e facendolo cadere a terra.

La reclamante, invocava la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il gravame è parzialmente fondato.

Premessa l'inutilizzabilità delle riprese televisive come mezzo di prova non essendo stata avanzata nella specie la necessaria richiesta (ex art. 35, comma 1.3, CBS) al Giudice di prime cure, la Corte ritiene, in rapporto all'entità dei fatti e al loro svolgersi - nel confuso parapiglia seguito alla commissione di un fallo, a partita appena iniziata (7' del primo tempo) - dal punto di vista materiale, che sia appropriato ridurre la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI DIO NUNZIO DARIO SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.3.2018 la società A.S.D. Acireale avversava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018 con la quale, seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.2.2018, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Nunzio Dario Di Dio, per aver, al termine della gara, calciato con violenza un pallone in direzione di un A.A., sfiorandogli la testa.

La reclamante, invocava la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il gravame è infondato. Il gesto in contestazione compiuto dal tesserato, come ricostruito dal referto in atti, lungi dall'atteggiarsi a fortuita convergenza di traiettorie, appare viceversa connotato da un'intenzionalità violenta che rende, ad avviso di questa Corte, del tutto appropriata la sanzione inflitta. Ciò anche in considerazione della specifica qualità di allenatore in seconda rivestita nella

specie dal tesserato in questione, dal quale era dunque esigibile un maggior grado di rispetto nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PAGANA GIUSEPPE SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/TROINA DEL 4.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 2 giornate effettive di gara il Sig. Pagana Giuseppe, allenatore dell'ASD Troina a seguito della condotta tenuta nella partita di campionato di Serie D, Girone 1, Igea Virtus Barcellona/A.S.D. Troina disputata in data 04.03.2018, e segnatamente per avere protestato utilizzando termine irrispettoso all'indirizzo della Terna Arbitrale (Com. Uff. n. 109 del 07.03.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il 1° Assistente Arbitrale di gara, Sig. Francesco Valente, al 27° del 2° tempo faceva allontanare, dopo aver chiamato il collega Arbitro Sig. Francesco Carrione, l'Allenatore della A.S.D. Troina, Sig. Giuseppe Pagana, per eccessive proteste (*ripeteva più volte "è una vergogna"*).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo il Presidente della ASD Troina, in nome e per conto della stessa, rilevando in fatto: che al 27° del secondo tempo un giocatore della squadra avversaria veniva contrastato in modo falloso da due calciatori del Troina; che l'Arbitro, in tale occasione, decideva di ammonire un giocatore della ricorrente, il Sig. Ruano Castellanos Aitor, che era stato già ammonito in precedenza; che l'Allenatore, Sig. Pagana Giuseppe, inizialmente evidenziava all'Assistente Arbitrale che il fallo non era stato commesso dal Sig. Ruano Castellano Aitor, ma da un altro giocatore del Troina e riferiva all'Assistente *"aiuti il suo collega glielo dica che ha sbagliato persona, ci stiamo giocando un campionato, usate buon senso!!"*; che a quel punto l'Assistente si rivolgeva all'Arbitro, essendo convinto il Sig. Pagana che gli avrebbe segnalato lo scambio di persona, ed invece l'Assistente comunicava all'Arbitro di allontanare l'Allenatore; che la partita in oggetto era uno scontro di vertice e quindi gara importantissima ed emotivamente tesa; che al termine della gara il Sig. Pagana Giuseppe andava personalmente a scusarsi con Assistente e Arbitro; che il Sig. Pagana Giuseppe è persona corretta e soprattutto collaborativa con la Terna Arbitrale.

Il ricorrente eccepisce, in diritto, l'eccessività della squalifica di n. due giornate comminata; che l'allenatore non si è rivolto personalmente all'Assistente ma, come si evidenzia dagli atti, imprecava in generale *"è una vergogna"*; chiede, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Troina è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica *"per 1 o più giornate di gara"* ove vi sia stata una violazione delle norme federali.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. Pagana, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Pagana, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Infatti, all'Allenatore di cui trattasi deve essere imputata una brevissima espressione, forse pronunciata in termini generali e non anche indirizzata esplicitamente nei confronti della Terna arbitrale, espressione peraltro, se diretta proprio alla Terna, nemmeno ingiuriosa od offensiva ma meramente irrispettosa.

In altri termini, non può non mettersi in dubbio che le tre parole (*"è una vergogna"*) pronunziate dal Pagana fossero effettivamente dirette all'Arbitro e/o all'Assistente Arbitrale, con intento lesivo del loro prestigio ed onorabilità.

L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, invece, come meramente irrispettoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplici manifestazioni di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposte, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Pertanto,

nel comportamento tenuto dal Pagana non è ravvisabile né quella condotta "*gravemente antisportiva*" né quella condotta "*ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*", che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. sanziona con la squalifica per due giornate.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di un'ulteriore significativa diminuzione, quale lo stato di tensione della gara, importante scontro al vertice del campionato.

Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'Allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pagana Giuseppe può essere ridotta, come appare equo, da 2 ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini